

ciale del registro, che avrà segnata la ricevuta, salvo al medesimo il dritto, di ripetere dal Registrante il pagamento del meno esatto pendente l'anno, e non più.

141. A vicenda potrà il contribuente pendente l'anno dimandare la restituzione del più pagato.

142. Gli Ufficiali del registro non potranno per nessun titolo differire più di ventiquattro ore la registrazione, e la remissione della ricevuta al registrante, che si offre di pagare i dritti a termini del presente Regolamento.

143. Le contravvenzioni agli articoli 138, e 139. sono punite colla multa di lire trenta per ogni contravvenzione.

144. Qualunque malversazione in ufficio a danno della Nazione, o de' contribuenti, è punita colla destituzione, e col quadruplo del danno all'una, od agli altri. La multa cede a favore del contribuente pregiudicato.

145. In caso di contestazione tra l'Ufficiale del registro, ed il contribuente, la decisione del Giudice di pace del Cantone regola il pagamento. Da detta decisione v'è luogo a reclamo per l'una, e per l'altra parte al Tribunale civile del Dipartimento, che pronuncia senza ulteriore appello, salvo solo il ricorso alla Cassazione. Il reclamo deve essere interposto fra giorni cinque con assegnazione a giorno fisso avanti detto tribu-